

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 2-899

Art. 10 comma primo, legge regionale n. 14/2016. Indirizzi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) in relazione alla abrogazione dell'art. 12 comma quinto della legge regionale n. 14/2016.



Seduta N° 57

Adunanza 24 MARZO 2025

Il giorno 24 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 2-899/2025/XII

OGGETTO:

Art. 10 comma primo, legge regionale n. 14/2016. Indirizzi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) in relazione alla abrogazione dell'art. 12 comma quinto della legge regionale n. 14/2016.

A relazione di: Chiorino, Chiarelli

Premesso che:

- l'art. 29 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", ha modificato la Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 abrogandone l'art. 12, comma quinto, il quale prevedeva la gratuità della partecipazione ai consigli di amministrazione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL);
- la legge regionale n. 14/2016 sopra menzionata disciplina la costituzione, l'oggetto e la forma giuridica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale;
- in particolare, l'art. 10 comma primo della legge prevede che: *"La Regione promuove l'organizzazione delle ATL secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa"*;
- l'art. 11 della legge regionale 14/2016 prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- gli statuti della ATL sono stati redatti in conformità allo "Statuto tipo" di cui alla D.G.R. n. 33-5363 del 17 luglio 2017 avente per oggetto *"Legge regionale n.14 dell'11 luglio 2016, art.11. Approvazione dello statuto tipo delle Agenzie Turistiche locali (ATL)"*.

Preso atto che, a far data dalla costituzione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale quali società consortili ai sensi dell'art. 2615 c.c., gli statuti hanno previsto la gratuità degli incarichi di amministratore e pertanto i componenti degli organi amministrativi non hanno mai ricevuto compensi.

Dato atto che, poiché a seguito della modifica legislativa è possibile riconoscere un compenso ai componenti degli organi amministrativi delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, sarebbe opportuno fornire, ai sensi dell'art. 10 comma primo, legge regionale n. 14/2016, indirizzi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ordine alle modificazioni da apportare agli statuti societari relative alla previsione di un compenso per gli incarichi di amministratore e alle modalità per la determinazione di tale compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme statali e regionali in materia, con l'intento di prevedere una disciplina uniforme applicabile a tutte le società a partecipazione regionale operanti nel comparto turistico ed in conformità a quanto già avviene con riferimento agli organi delle altre società a partecipazione regionale.

Richiamati:

- l'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;

- l'art. 11, comma 7, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ai sensi del quale: *“fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166”*;

- ai sensi dell'art. 4, comma quarto, secondo periodo dell'appena richiamato decreto legge n. 95/2012 il costo annuale per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

- l'art. 3 comma primo della legge regionale n. 2/2010, ai sensi del quale *“Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del codice civile, per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve configurarsi quale indennità legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici”*.

Preso atto che la proposta di Decreto ministeriale sopra menzionato, come sottoposta all'esame della Conferenza Unificata, classifica le società pubbliche in differenti “fasce” determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e ne prevede un conseguente trattamento diversificato in

materia di compensi.

Dato atto che:

- anche in mancanza di approvazione definitiva del decreto ministeriale sopra menzionato sarebbe opportuno seguire un analogo criterio di classificazione delle società con riferimento alle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Piemonte;

- l'analisi delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Piemonte, operata annualmente nel Piano di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma primo del TUSP, e da ultimo con riferimento al 2023, consente di operare una valutazione comparativa tra le società a partecipazione regionale utilizzando diversi parametri di confronto;

- alla luce degli ultimi dati disponibili, potrebbero trovare applicazione i seguenti parametri per operare una valutazione comparativa tra le realtà societarie partecipate dalla Regione Piemonte:

1. analisi degli indicatori di situazione economica (gestione operativa) relativi al triennio 2021-2023: le ATL (ad eccezione di Turismo Torino) rientrano in un gruppo connotato da un numero medio di dipendenti inferiore a 65 e da un valore medio di ricavi, vendite e prestazioni inferiori alla soglia di 1 milione di euro;
2. forma giuridica: le altre società partecipate aventi la forma di Società consortile (come le ATL) sono Ceipiemonte (Scpa) e VisitPiemonte (Srl);
3. tipologia di attività svolta: comparto del turismo, unitamente a Visit Piemonte Srl;

- si propone pertanto, ai sensi del già richiamato art. 10 comma primo della legge regionale n. 14/2016 e sulla base dei parametri come sopra descritti e delle valutazioni comparative operate, di fornire alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale i seguenti indirizzi:

- modificare gli Statuti consortili, prevedendo la possibilità di riconoscere un compenso a favore dell'organo amministrativo e prevedendo la competenza in capo all'assemblea ai sensi dell'art. 2364 comma primo c.c., nel rispetto dei limiti previsti dalle norme statali e regionali in materia; tali modifiche sono da approvare entro e non oltre il 31 marzo 2025 per consentire l'applicazione delle nuove disposizioni agli organi di prossimo insediamento;

- rispettare, nella determinazione dei compensi, il limite di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, consistente nella somma massima pari al 80% del costo complessivamente sostenuto dalla società nell'anno 2013 (qualora la società fosse già operativa in tale periodo);

- il compenso annuo onnicomprensivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari da corrispondere all'organo amministrativo, non potrà superare la somma di 36.000 euro, in analogia alle altre società a partecipazione regionale connotate da indicatori simili;

- una parte del compenso, pari al 30%, attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si configura quale remunerazione incentivante, ai sensi del già citato art. 3, comma primo, della legge regionale n. 2/2010, legata ai risultati di bilancio conseguiti dalla società nonché all'implementazione degli obiettivi specifici che sono assegnati annualmente ad ogni società ai sensi dell'art. 19 del TUSP;

- non sono riconosciuti compensi a favore dei componenti degli organi amministrativi attualmente

operanti; la nuova disciplina trova applicazione solo con riferimento agli organi di prossimo insediamento;

- gli oneri derivanti dal riconoscimento dei compensi devono necessariamente trovare copertura nell'ambito dei contributi previsti per le società ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., senza alcun aggravio di costi attualmente sostenuti dai soggetti consorziati.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di fornire alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale gli indirizzi come sopra dettagliati, modificando conseguentemente in tal senso lo schema di Statuto-tipo di cui alla D.G.R. n. 33-5363 del 17 luglio 2017.

Vista la D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 "D.Lgs n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze)". Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto recante soltanto indirizzi la cui implementazione ed i relativi costi sono a carico delle società da esso contemplate, senza alcun aggravio di costi rispetto a quelli attualmente sostenuti dal soggetto consorziato Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di fornire, ai sensi dell'art. 10 comma primo della legge regionale n. 14/2016, i seguenti indirizzi alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:

- approvare le modifiche statutarie necessarie al recepimento dell'art. 29 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10, che ha abrogato il comma quinto dell'art. 12 della Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, prevedendo la possibilità di riconoscere un compenso a favore dei componenti degli organi amministrativi delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di nuovo insediamento, entro e non oltre il 31 marzo 2025;
- riconoscere tale compenso nei limiti previsti dalle norme statali e regionali in materia e nel rispetto degli importi e delle indicazioni di cui in premessa;

- di adeguare conseguentemente lo schema di Statuto-tipo di cui alla D.G.R. n. 33-5363 del 17 luglio 2017, modificandolo in tal senso;

- che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.